

Sassari, 11 Luglio 2016

Circolare n° 195/2016

Prot. n° 201600667

A tutti gli Iscritti all'Albo  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Contributi E.N.P.A.F. – Prolungamento del periodo di disoccupazione da 5 a 7 anni.

Si comunica, con la presente, che i Ministeri vigilanti hanno approvato la deliberazione del Consiglio Nazionale n° 3 del 28 Aprile 2016 la quale ha modificato l'art. 21 del regolamento Enpaf, prevedendo che l'iscritto che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria possa beneficiare della riduzione del contributo previdenziale nella misura dell'85% o del contributo di solidarietà nella misura dell'1% del contributo intero per un periodo massimo non più di cinque anni ma di sette. Tuttavia tale prolungamento ha una efficacia limitata al triennio 2016/2018 e, a decorrere dal 1° Gennaio 2019, il periodo in questione tornerà ad essere di cinque anni, salva eventuale ulteriore modifica regolamentare. Occorre precisare che la limitazione temporale per tre anni (2016/2018) dell'efficacia della proroga biennale, è stata disposta dai Ministeri vigilanti in quanto non era prevista nella prima formulazione deliberata dal Consiglio Nazionale. L'entrata in vigore della norma è fissata al 1° Gennaio 2016 e ne è esclusa l'efficacia retroattiva.

L'estensione da 5 a 7 anni verrà applicata d'ufficio in favore di tutti gli iscritti che abbiano esaurito il periodo massimo di cinque anni al 31/12/2015 (ultimo anno 2015) e che abbiano quindi subito l'applicazione dell'aliquota ridotta al 50% per l'anno 2016. **Questi iscritti non dovranno presentare alcuna domanda di riduzione**, ma saranno destinatari dello sgravio automatico dell'aliquota contributiva e avranno titolo a chiedere il rimborso della quota contributiva 2016 eventualmente versata in eccesso.

Diversamente, per quanto riguarda gli iscritti che hanno esaurito il beneficio della riduzione dell'85% o del contributo di solidarietà per scadenza del quinquennio di disoccupazione prima del 2015, l'applicazione della riduzione all'85% o del contributo di solidarietà, in ragione dell'estensione da cinque a sette anni del periodo utile, **potrà avvenire solo previa presentazione di apposita domanda di riduzione entro il termine di decadenza del 30 Settembre 2016.** Il caso si riferisce, innanzitutto, agli iscritti che avessero subito, a causa del suddetto esaurimento, l'applicazione dell'aliquota contributiva del 50% nel corso del 2015 ovvero negli anni precedenti. L'Enpaf ha predisposto una nota informativa che verrà recapitata a tutti gli iscritti che, attualmente, siano assoggettati all'aliquota del 50%, per le ragioni sopra esposte, al fine di informarli dell'opportunità che si prospetta con l'estensione del periodo in questione da cinque a sette anni. Alla missiva è allegata la modulistica da compilare al fine di poter usufruire, già dal 2016, dell'estensione di cui alla modifica regolamentare.

Il testo aggiornato del Regolamento Enpaf è consultabile sul sito internet [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it).

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dott. Roberto Cadeddu